

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di un sussidio straordinario
a favore delle Casse malati per gli anni 1957, 1958 e 1959
(del 5 luglio 1957)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Le Casse malati adempiono sempre meglio la loro funzione sociale, garantendo ai propri associati un'assistenza sempre più aderente alle moderne possibilità di cura.

Nonostante ogni diligenza dei loro amministratori, le uscite aumentano considerevolmente, non solo per il costo delle moderne cure e dei medicinali speciali che si devono ammettere con sempre maggiore larghezza, ma anche in relazione al rincaro generale, che inevitabilmente esercita il suo contraccolpo anche sulle Casse malati, le cui finanze, già da anni precarie, reclamano insistentemente provvedimenti efficaci. La difficile situazione finanziaria delle Casse malati vi venne già illustrata ampiamente nei rendiconti dipartimentali e specialmente nel nostro messaggio del 22 dicembre 1948 con il quale vi proponevamo la concessione di un sussidio straordinario di Fr. 1,— per associato, per gli anni 1948 e 1949, nonché nel successivo messaggio 30 maggio 1950 con il quale chiedevamo di voler prolungare ancora per altri 2 anni (1950 e 1951) tale provvedimento straordinario. Detto sussidio straordinario di Fr. 105.000,— ossia Fr. 1,— per associato, venne poi rinviato ogni anno (1957 compreso) in sede di preventivo.

L'aggiornamento dei sussidi federali prospettati nei nostri precedenti messaggi, è stato attuato con il decreto federale del 25 giugno 1954 che incorpora nel sussidio base previsto dalla legge del 13 giugno 1911 i sussidi straordinari di cui al decreto federale del 29 settembre 1950 per gli anni 1950, 1951 e 1952, aumentando ancora maggiormente quelli per le donne, che costituiscono il rischio maggiore, come segue:

	1911	1950 supplemento	nuovo sussidio federale 1954
uomini	Fr. 3,50 + 0,50	+ 1,—	Fr. 5,—
donne	Fr. 4,— + 0,50	+ 3,50	Fr. 8,—
bambini	Fr. 3,50 + 0,50	+ 2,50	Fr. 6,50

media del sussidio federale: Fr. 6,50 per associato.

La Confederazione versa inoltre un supplemento per gli associati residenti in *zona di montagna*: questo sussidio supplementare non è fisso, ma viene determinato di anno in anno; per l'anno 1955 esso fu di Fr. 165.018,50, ossia Fr. 2,43 in media a testa per associato (68.000).

La stabilizzazione del sussidio federale era una delle condizioni alle quali, nei messaggi succitati, avevamo subordinato l'adeguamento di quelli cantonali.

Riteniamo opportuno di orientarvi sui dati principali delle Casse malati pubbliche con la seguente tabella comparativa:

<i>No. dei membri</i>	1949	1951	1955
Uomini	34.179	34.194	33.843
Donne	42.607	42.934	42.899
Bambini	22.076	22.274	21.921
Totale	98.862	99.402	98.663

<i>Entrate</i>		1949	%	1951	%	1955	%
Quote sociali	Fr.	551.167,70	17,99	930.792,40	25,75	1.114.765,25	26,84
Suss. comunali	Fr.	969.164,40	31,63	1.060.494,85	29,35	1.227.483,30	29,55
Suss. cantonali	Fr.	351.970,65	11,90	310.358,70	8,60	306.117,85	7,37
Suss. fed. ord.	Fr.	580.023,65		602.449,50		475.566,50	
Suss. fed. mont.	Fr.	135.308,50	26,85	174.722,—	25,35	165.018,50	20,71
Suss. fed. straord.	Fr.	107.282,30		139.002,—		219.923,85	
Partecipaz. associati alle spese di cura	Fr.	314.306,05	10,26	350.878,50	9,70	502.268,68	12,09
Int. attivi	Fr.	5.036,40		10.655,94	0,27	21.308,65	
Donazioni	Fr.	49.487,40	1,78	35.536,68	0,98	3.362,50	0,08
Diversi	Fr.	—,—		—,—		117.270,64	
Totale entrate	Fr.	3.063.747,05		3.614.890,57		4.153.085,72	

Totale maggiore entrata delle Casse con utile d'esercizio :

1952	Fr.	151.926,71
1953	Fr.	176.449,07
1954	Fr.	121.867,19
1955	Fr.	61.799,51

No. delle Casse con utile d'esercizio :

1952	34
1953	37
1954	38
1955	34

Media entrata per associato :

1951	Fr. 36,34
1952	» 38,83
1953	» 42,11
1954	» 41,05
1955	» 42,09

<i>Uscite</i>		1949	%	1951	%	1955	%
Spese di cura medica:	Fr.			Fr.		Fr.	
— a domicilio		1.143.297,33		1.336.135,57		1.344.073,87	
— supplenza		32.082,75		37.103,40		41.057,05	
— visite e consultaz. specialisti		75.373,63		102.589,91		346.179,96	
Radiogr. e ortopedia		56.268,—		51.223,90		56.161,41	
Totale		1.307.021,71	42,—	1.527.052,78	42,5	1.787.472,29	42,32
Farmacia		684.418,52	22,—	779.365,77	21,5	957.369,43	22,67
Cura ospedaliera		720.741,47	23,15	783.098,11	22,—	924.411,82	21,89
Cura ostetrica		138.843,02	4,48	144.513,63	3,5	151.299,48	3,58
Trasporto ammalati		18.915,18	0,6	20.109,55	0,5	18.399,78	0,43
Spese Amministratz.		215.554,70	6,93	253.956,29	7,3	260.428,46	6,16
Interessi passivi e spese diverse		26.058,06	0,84	97.100,56	2,7	118.734,74	2,81
Indennità di decesso		1.120,—	—	2.932,—	—	4.317,85	—
Totale uscite		3.112.672,66		3.608.128,69		4.222.433,85	

Totali maggiori uscite delle Casse
con disavanzo d'esercizio :

1952	Fr. 214.012,42
1953	Fr. 120.583,80
1954	Fr. 107.127,13
1955	Fr. 131.147,64

No. delle Casse deficitarie :

1952	33
1953	31
1954	29
1955	33

Media uscita per associato :

1951	Fr. 36,28
1952	Fr. 39,46
1953	Fr. 41,55
1954	Fr. 40,91
1955	Fr. 42,79

Situazione patrimoniale al 31 dicembre di ogni anno :

	1952	1953	1954	1955
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Consistenza patrimoniale attiva	1.416.755,—	1.430.067,—	1.558.470,—	1.518.017,—
No. delle Casse con aumento patrimoniale e importo complessivo dell'aumento	No. 42	No. 29	No. 36	No. 33
	174.405,—	116.599,—	139.811,—	91.959,—
No. delle Casse con diminuz. patrimoniale e importo complessivo della diminuzione	No. 22	No. 35	No. 27	No. 26
	79.705,—	151.601,—	76.287,—	67.597,—
No. Casse con patrimonio costante	No. —	No. 2	No. 1	No. 1
No. Casse senza patrimonio	No. 3	No. 2	No. 3	No. 7
Totale Casse	No. 67	No. 68	No. 67	No. 67

Da questi dati appare :

- 1) *L'aumento delle spese totali*, che da Fr. 3.608.128,— nel 1951, salgono a Fr. 4.222.433,— nel 1955.

Le spese cura medica da Fr. 1.527.000,— nel 1951 sono salite a Fr. 1.787.400,— nel 1955, con un aumento di Fr. 260.400,—, pari al 17,05 %.

Le spese di farmacia e di ospedalizzazione da Fr. 1.562.500,— nel 1951 sono salite a Fr. 1.881.800,— nel 1955 con un aumento di Fr. 319.300,—, pari al 20,43 %.

Le spese diverse e interessi passivi da Fr. 97.100,— nel 1951 sono aumentati nel 1955 a Fr. 118.700,— con un aumento di Fr. 21.600,—, pari al 22,2 %.

- 2) *L'aumento anche delle entrate totali* che da Fr. 3.614.890,57 nel 1951, salgono nel 1955 a Fr. 4.153.085,72, con un aumento di Fr. 538.195,15.

- 3) La *media delle spese* che era nel 1951 di Fr. 36,28 per membro, è salita nel 1955 a Fr. 42,79 con un aumento di Fr. 6,51 per socio.
L'*aumento medio delle entrate* è rimasto leggermente inferiore, poichè da Fr. 36,34 nel 1951 è salito nel 1955 a Fr. 42,09 con un aumento di soli Fr. 5,75 per socio.

A fine 1955 ben 26 Casse registrano una diminuzione patrimoniale per un importo complessivo di Fr. 67.597,99. Per contro 33 Casse hanno denotato un aumento patrimoniale di complessivamente Fr. 91.959,94. Le rimanenti 8 Casse non registrano mutazioni patrimoniali.

Per fronteggiare l'aumento delle spese, le Casse malati hanno chiamato a contributo concreto gli associati, come appare dai dati seguenti :

	1949	1951	1955	Aumento 1955
Partecipazione alle spese di cura	Fr. 314.300,—	350.800,—	502.300,—	151.500,—
Quote sociali	Fr. 551.100,—	930.700,—	1.114.800,—	184.100,—
Aumento a carico dei soci				Fr. 335.600,—
Sussidi federali, cantonali e comunali	Fr. 2.143.700,—	2.287.000,—	2.394.100,—	107.100,—

L'evoluzione dei sussidi è particolarmente interessante : mentre quelli comunali risultano leggermente aumentati, quelli federali e cantonali accusano una diminuzione notevole :

a) *Sussidi comunali :*

1951 Fr. 1.060.500,—, pari al 29,35 % delle entrate
1955 Fr. 1.227.500,—, pari al 29,55 % delle entrate

b) *Sussidio federale (complessivamente) :*

1951 Fr. 916.100,—, pari al 25,35 % delle entrate
1955 Fr. 860.500,—, pari al 20,71 % delle entrate

c) *Sussidio cantonale :*

1949 Fr. 351.970,—, pari all'11,90 % delle entrate
1951 Fr. 310.358,—, pari all' 8,60 % delle entrate
1955 Fr. 306.100,—, pari al 7,37 % delle entrate.

Per maggiore chiarezza ecco lo stato dei sussidi cantonali pagati in questi ultimi anni alle Casse malati pubbliche, con il relativo rapporto con le entrate totali :

1949	Fr. 351.900,—	pari all'11,40 % delle entrate totali
1950	Fr. 326.500,—	pari al 9,77 % » » »
1951	Fr. 310.300,—	pari all' 8,60 % » » »
1952	Fr. 303.200,—	pari all' 8 % » » »
1953	Fr. 290.300,—	pari al 6,88 % » » »
1954	Fr. 291.700,—	pari al 7,18 % » » »
1955	Fr. 306.100,—	pari al 7,37 % » » »

Dal 1949 al 1955 il rapporto tra sussidio cantonale e le uscite complessive delle Casse malati è sceso dall'11,40 % al 7,37 %, con una diminuzione del 4,03 %.

Ma, come abbiamo visto, anche gli associati hanno compiuto un grande sforzo per assecondare le Casse malati nel loro difficile compito di equilibrare i bilanci d'esercizio.

Rileviamo le seguenti situazioni comparative che, meglio di molte parole, illustrano tali sacrifici:

a) quote sociali :	1949	Fr. 551.100,— = 17,99 %
idem	1955	Fr. 1.114.800,— = 26,84 %
Aumento 1955		Fr. 563.700,— = 8,85 %
b) quote di partecipazione :		
dei soci alle spese di cura	1949	Fr. 314.300,— = 10,26 %
idem	1955	Fr. 502.300,— = 12,09 %
Aumento 1955		Fr. 188.000,— = 1,88 %
c) riassumendo :	1949	1955
— quote sociali	17,99 %	26,84 %
— partecipazione dei soci alle spese di cura	10,26 %	12,09 %
Totale soci	28,25 %	38,93 %
— contributi comunali	31,63 %	29,55 %
Totali	59,88 %	68,48 %

L'economia locale (cioè Comuni e membri) ha quindi aumentato notevolmente la sua partecipazione alle entrate delle Casse malati, passando dal 59,88 % nel 1949 al 68,48 % nel 1955, con un aumento netto dell'8,60 %. Ma l'aumento maggiore di ben 10,68 % è stato sopportato direttamente dai soci (38,93 % — 28,25 % = 10,68 %).

Il sussidio federale che nel 1954 costituiva il 26,85 % delle entrate, nel 1955 rappresenta oggi solo il 20,71 % delle entrate complessive. Nonostante la stabilizzazione dell'adeguamento 1954, registriamo una diminuzione del 6,14 %: l'adeguamento in parola, che, praticamente non ha che stabilizzato i provvedimenti straordinari provvisori del 1950, non ha tenuto sufficientemente conto, né della costante evoluzione delle prestazioni delle Casse malati, né del rincaro generale, accentuatosi in questi ultimi anni.

Il sussidio cantonale, come già detto, nel 1949 rappresentava l'11,90 % delle entrate complessive. A fine 1955 esso non rappresenta più che il 7,37 % con una diminuzione del 4,53 %. E' però necessario osservare che nel 1955 venne ancora corrisposto alle Casse il sussidio straordinario di Fr. 1,— per associato: senza tale sussidio straordinario, il rapporto percentuale scende al 5 %, con una diminuzione del 6,90 %.

Si tratta ora di adeguare, anzitutto, il sussidio cantonale in rapporto alla situazione finanziaria ed economica delle Casse malati, che appare dai conti di fine 1955, ripristinando i rapporti esistenti negli anni precedenti, tra sussidio cantonale ed entrate complessive delle Casse.

Inoltre si deve tener conto anche dei nuovi oneri derivanti alle Casse malati per l'adeguamento delle indennità spettanti ai medici.

Difatti con effetto retroattivo al 1. gennaio 1956 vennero emanate le nuove direttive 30 giugno 1956, che determinano la retribuzione dei medici di Cassa e di condotta, che rispetto alla convenzione del 1948, risultano aumentate del 32 % in media. Delle 67 Casse malati pubbliche esistenti nel Cantone, che estendono la loro attività in 218 Comuni, ben 43 hanno introdotto il regime del medico unico di Cassa, e gli adeguamenti d'onorario succitati si ripercuotono direttamente sulle stesse.

Per il nostro compito di adeguare i sussidi cantonali alla nuova situazione, sarebbe stato più semplice poterci basare su rendiconti delle Casse malati che già contemplassero le conseguenze delle nuove disposizioni contrattuali, ma ciò ritarderebbe eccessivamente le nostre proposte. Difatti solo con l'esercizio 1957

gli aumenti citati esplicheranno interamente i loro effetti presso tutte le Casse pubbliche, ma i conti relativi noi li riceveremo solo verso la metà dell'anno 1958. L'attendere così a lungo rappresenterebbe un grave pregiudizio per le Casse. E' quindi necessario calcolare l'ammontare del *nuovo onere* che graverà sui bilanci futuri delle Casse malati pubbliche, partendo dai risultati dell'esercizio 1955.

Premettiamo che il contratto tipo del 30 giugno 1956 non interessa direttamente le Casse malati del piano, che hanno, oltre al medico titolare, anche dei medici aderenti per le cui prestazioni fa stato la tariffa cantonale aggiornata con decreto esecutivo 8 agosto 1950, a dipendenza del quale queste Casse già sopportano un aggravio variante dal 20 al 35 %, che già si riflette sui conti delle Casse dal 1951 innanzi.

Diversa è invece la situazione delle Casse malati con *medico unico* (zone di montagna) direttamente interessate al nuovo regolamento degli onorari, di cui al già citato contratto tipo del 30 giugno 1956.

L'aumento medio del 32 % si applica alle spese di queste Casse: la relativa spesa 1955 fu di Fr. 872.700,—, il 32 % di aumento sulla stessa importa franchi 279.300,—.

Evidentemente non si può esigere che i soci delle Casse malati pubbliche provvedano da soli alla copertura dei disavanzi d'esercizio già risultanti a fine 1955 per un importo di Fr. 69.400,— in cifra tonda, ed in più ancora la maggiore spesa di Fr. 279.300,— che risulterà a carico dei bilanci dal 1. gennaio 1956 innanzi, a dipendenza dell'aumento delle spese mediche ed in relazione al rincaro del costo della vita.

L'AUMENTO DEL SUSSIDIO CANTONALE

La Federazione ticinese delle Casse malati, con suo memoriale del 6 agosto 1956, nel quale illustra molto oggettivamente le conseguenze del decreto esecutivo 8 agosto 1950 che ha aggiornato alcune indennità spettanti ai medici di Cassa unici, quanto di quelli ai medici di Cassa aderenti, nonché quelle del contratto tipo 30 giugno 1956 che ha aggiornato onorari e indennità generali, conclude affermando che sommati tutti tali oneri, ne risulterà un aumento di spesa:

a) per le Casse	b) per associato
34 % per effetto del nuovo contratto	Fr. 2,60
23 % per cura medica	Fr. 2,—
57 % Totale	Fr. 4,60

La conclusione, determinata da questi notevoli aumenti — ormai inevitabili — che porranno in serie difficoltà le Casse, è concretata nelle seguenti domande:

- mantenere il sussidio suppletorio di Fr. 1,— per assicurato, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1949 e 14 giugno 1950;
- modificare l'art. 10 bis della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 20 aprile 1949 come segue:

«Art. 10 bis — Il Cantone paga alle Casse malati, per ogni membro e per ogni anno intero, un sussidio fisso di Fr. 3,—, e nelle regioni di montagna, come alla delimitazione federale, di Fr. 5,—».

E d'altra parte la «Lega dei Comuni rurali e montani», con ufficio del 14 novembre 1956 faceva pure presente al Dipartimento cantonale d'igiene, che il decreto esecutivo dell'8 agosto 1950 ed il contratto tipo del 30 giugno 1956 hanno caricato le Casse malati riconosciute di tali nuovi oneri che la maggior

parte di esse sono già state costrette, o lo saranno nell'immediato avvenire, ad aumentare notevolmente le tasse dei loro membri ciò che ha per conseguenza un pari aumento dei contributi comunali.

I Comuni rurali e montani, si afferma, non sono assolutamente in grado di sopportare nuovi aggravi, per cui la Lega, della quale fanno parte 161 Comuni, si associa alla Federazione ticinese delle Casse malati per domandare anch'essa il mantenimento del sussidio supplementare di cui al decreto legislativo del 20 aprile 1949, e la modifica dell'art. 10 bis del decreto stesso.

Come alle conclusioni dell'istanza della Federazione delle Casse malati, ciò che praticamente comporterebbe un aumento del sussidio di Fr. 1,50 per membro nelle zone del piano, e di Fr. 2,— per membro nelle zone di montagna.

L'AUMENTO DEL SUSSIDIO CANTONALE ALLE CASSE MALATI PUBBLICHE

Fino al 31 dicembre 1956 le Casse hanno beneficiato dei sussidi seguenti, per ogni membro :

	<i>Casse di montagna</i>	<i>Casse del piano</i>
Sussidio base di cui all'art. 10 bis legge 20 aprile 1949	Fr. 3,—	Fr. 1,50
supplemento straordinario decreto 19 giugno 1950	Fr. 1,—	Fr. 1,—
per ogni socio	Fr. 4,—	Fr. 2,50

CALCOLO DELLE SPESE PER IL CANTONE IN BASE AGLI ATTUALI SUSSIDI

31.000 soci in zona di montagna a Fr. 4,—	= Fr. 124.000,—
68.000 soci in zona di piano a Fr. 2,50	= Fr. 170.000,—
per 99.000 soci	Fr. 294.000,—

Per ristabilire la *proporzione* dell'11,90 % esistente nel 1949 tra *sussidio cantonale* ed entrate complessive, è necessario aumentare di almeno Fr. 1,50 il sussidio cantonale per ogni membro, portandolo cioè

a Fr. 5,50 per le regioni di montagna
e a Fr. 4,— per le regioni del piano,

cioè che eleverebbe il contributo annuale del Cantone, come segue :

<i>Zone di montagna :</i>	31.000 soci a 5,50	= Fr. 170.500,—
<i>Zone del piano :</i>	68.000 soci a 4,—	= Fr. 272.000,—
	Totale	= Fr. 442.500,—
spesa attuale, come sopra indicato		Fr. 294.000,—
<i>Maggior spesa a carico del Cantone per l'aumento del suo sussidio alle Casse M.P.</i>		Fr. 148.500,—

Nel 1955 il sussidio cantonale corrisposto a dette Casse

ammonta	a Fr. 306.117,50
aggiungendovi detto aumento	di Fr. 148.500,—
si ottiene un complessivo importo di	Fr. 454.617,50

che corrisponde al 10,50 % dell'entrata 1955 complessiva delle Casse pubbliche di Fr. 4.301.585,72 (Fr. 4.153.085,72 entrata effettiva 1955 + Fr. 148.500,— maggior sussidio ai fini del conteggio).

Questi calcoli confermano che l'aumento proposto di Fr. 1,50 pro membro, è veramente lo stretto indispensabile: esso rappresenta anche una soluzione equa perchè suddivide in parti pressochè eguali l'onere fra Stato e Casse: ossia dei Fr. 279.300,— di maggior uscita, lo Stato se ne assumerebbe Fr. 148.500,— e le Casse malati pubbliche Fr. 130.800,—

La quota parte a carico delle Casse verrà poi ancora ripartita in ragione del 50 % a carico degli assicurati e 50 % a carico dei Comuni.

AUMENTO DEL SUSSIDIO ALLE CASSE MALATI PRIVATE-CENTRALIZZATE

Attualmente le Casse private-centralizzate percepiscono in base alla legge del 1949:

Fr. 1,50 per ogni membro, in zona di piano

Fr. 3,— per ogni membro, in zona di montagna.

Queste Casse non vennero messe al beneficio del sussidio straordinario. Ma anche le Casse malati private-centralizzate hanno dovuto sopportare maggiori oneri a dipendenza dell'adeguamento delle tariffe dell'8 agosto 1950 che variano, come abbiamo visto, dal 20 al 35 %. Un ulteriore aggiornamento delle tariffe venne ancora concluso fra le parti nel 1954. Si tratta anche in questo caso, visto l'aumento del sussidio cantonale alle Casse malati pubbliche, di ripristinare le proporzioni esistenti in precedenza tra sussidio cantonale per le Casse pubbliche e quelle private.

La Casse malati private-centralizzate contavano nel nostro Cantone, a fine 1955, un numero di 35.312 associati aventi diritto al sussidio cantonale, di cui:

l'11 % ossia 3.850 soci, in zona di montagna

l'80 % ossia 28.000 soci, in zona non di piano, con sussidio al 100 %

il 9 % ossia 3.150 soci, in zona di piano, con sussidio al 50 %.

Totale 35.000 soci.

Attualmente il sussidio loro corrisposto ammonta:

a) 3.850 soci, zona di montagna, a Fr. 3,—	=	Fr. 11.550,—
b) 28.000 soci, zona di piano con suss. 100 % Fr. 1,50	=	Fr. 42.000,—
c) 3.150 soci, zona di piano con suss. 50 % Fr. 0,75	=	Fr. 2.362,50

Totale = Fr. 55.912,50

Aumentando per le Casse malati private-centralizzate il sussidio cantonale nella stessa proporzione proposta per le Casse pubbliche, si ottiene:

	base	+	aumento	=	Totale
a) zona di montagna:	Fr. 3,—	+	1,—	=	Fr. 4,—
b) zona piano: al 100 %	Fr. 1,50	+	1,—	=	Fr. 2,50
c) zona piano: al 50 %	Fr. 0,75	+	0,50	=	Fr. 1,25

e la spesa del nuovo sussidiamento ammonterebbe:

a) zona di montagna:	soci 3.850 a Fr. 4,—	=	Fr. 15.400,—
b) zona piano, al 100 %	soci 28.000 a Fr. 2,50	=	Fr. 70.000,—
c) zona piano, al 50 %	soci 3.150 a Fr. 1,25	=	Fr. 3.937,50

Nuova spesa totale = Fr. 89.337,50

meno sussidio attualmente corrisposto: Fr. 55.912,50

Maggior onere per il Cantone Fr. 33.425,—

Riassumendo, ecco quali sarebbero le conseguenze degli aumenti proposti sul bilancio dello Stato :

a) sussidio alle Casse malati pubbliche	Fr. 442.500,—
b) idem alle Casse malati private-centralizzate	» 89.337,50
Totale	Fr. 531.837,50

Meno oneri attuali :

a) Casse pubbliche	Fr. 294.000,—	
b) Casse private-centralizzate	Fr. 55.912,50	Fr. 349.912,50
<i>Maggior spesa</i>		<u>Fr. 181.925,—</u>

che arrotondata in Fr. 185.000,— è da aggiungere a quella di Fr. 350.000,— già iscritta nel *preventivo ordinario* 1957, che va così elevata complessivamente a Fr. 535.000,—.

L'adeguamento dei sussidi in parola è ormai necessario ed improrogabile. Per non compromettere la già difficile condizione delle Casse malati vi preghiamo di voler adottare, con cortese premura, l'annesso disegno di decreto legislativo, decreto che limita gli effetti del proposto aumento dei sussidi per il periodo 1957/59.

Opportuna ci sembra tale limitazione non solo per seguire il medesimo criterio adottato dall'Autorità federale, la quale concede pure sussidi supplementari limitati nel tempo (vedi : decreto federale 25 giugno 1954 per la concessione di sussidi straordinari per gli anni dal 1953 al 1956; e messaggio del Consiglio federale n. 7440 dell'11 giugno 1957 che propone l'aumento dei sussidi federali per il periodo 1957/60), ma anche perchè i sussidi siano corrisposti in base alle reali condizioni delle Casse malati. Tali condizioni subiscono variazioni annuali continue, come ne fanno fede in proposito i rendiconti annuali presentate dalle Casse, e non è possibile prevedere gli sviluppi futuri.

Logico quindi limitare nel tempo la concessione dei sussidi supplementari, per permettere un riesame nel 1959 in base alle future nuove condizioni di fatto. Non va pure dimenticato che si è sempre in attesa della revisione della legge federale 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, revisione che potrebbe anche essere pronta per tale data. Quindi la legislazione cantonale in materia dovrà essere adattata alla nuova legge federale e la concessione dei sussidi riveduta in base alle nuove norme legislative.

Proponendo la concessione di sussidi straordinari alle Casse malati pubbliche, siamo dell'avviso che le stesse devono adottare i necessari provvedimenti al fine di arrivare all'assestamento delle condizioni finanziarie e quindi ci sembra opportuno che il sussidio straordinario sia subordinato all'aumento delle quote individuali annuali almeno nella misura dell'effettivo aumento del sussidio straordinario stesso.

Per quel che riguarda il sussidio per le Casse malati private, reputiamo necessario ripetere, nel decreto legislativo, le precise disposizioni che obbligano le Casse ad usufruire del sussidio cantonale per determinare proporzionalmente le quote individuali e aumentare le prestazioni ai loro associati domiciliati nel Cantone.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio straordinario
a favore delle Casse malati per gli anni 1957/58/59

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 5 luglio 1957 n. 700 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Per gli anni 1957, 1958 e 1959 alle Casse malati pubbliche del Cantone è concesso un sussidio straordinario di Fr. 2,50 per ogni membro e per ogni anno intero. Tale sussidio è subordinato all'aumento di almeno Fr. 1,50 della quota individuale annuale fissata dalle Casse ed in vigore al 31 dicembre 1956.

Art. 2. — Per il medesimo periodo 1957/59 alle Casse malati private riconosciute dalla Confederazione e svolgenti attività nel Cantone è concesso un sussidio straordinario di Fr. 1,— per ogni membro e per ogni anno intero. Con i sussidi cantonali le Casse malati private devono determinare proporzionalmente le quote individuali e aumentare le prestazioni ai loro associati domiciliati nel Cantone. La richiesta e l'accettazione del sussidio cantonale comportano per le Casse l'obbligo di sottostare alle disposizioni emanate dall'Autorità cantonale.

Art. 3. — Il versamento del sussidio straordinario si fa contemporaneamente a quello ordinario fissato dall'art. 10 bis del Testo unico 20 aprile 1949 della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Per la determinazione del sussidio straordinario fanno stato le disposizioni contenute negli art. 10 ter e 10 quater del citato Testo unico della legge cantonale.

Art. 4. — E' concesso, per ciascun anno, un credito straordinario di franchi 185.000,— da inscrivere alla voce 2.103.01 delle uscite del Dipartimento d'igiene.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1957.